

**Determinazione del Dirigente
del Servizio Valutazione Impatto Ambientale**

N. 57-22862/2011

OGGETTO: Progetto: *Realizzazione di un nuovo impianto di stoccaggio rifiuti pericolosi e non.*
Comune: *Nichelino (TO)*
Proponente: *Team Ambiente s.p.a..*
Procedura: *Fase di Verifica ex. art. 10 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i.*
Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale

Il Dirigente del Servizio
Valutazione Impatto Ambientale

Premesso che:

- in data 24/03/2011 la società Team Ambiente s.p.a. (di seguito denominata “il proponente”) con sede legale in Prato, Via Onorio Vannucchi n. 18/4, Codice Fiscale 03789830480 e Partita IVA 00547310458, ha presentato domanda di avvio alla fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*", relativamente al progetto preliminare di "*Realizzazione nuovo impianto di stoccaggio rifiuti pericolosi e non*", in quanto rientrante nella seguente categoria progettuale dell'Allegato B2 della L.R. 40/98 e s.m.i.:
 - ✓ *n. 32 bis: Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*
- in data 07/04/2011 è stato pubblicato all'Albo Pretorio provinciale l'avviso al pubblico recante la notizia dell'avvenuto deposito degli elaborati relativi al progetto di cui sopra (allegati alla domanda di avvio della fase di verifica) e dell'individuazione del responsabile del procedimento;
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per 45 giorni e su di esso non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;
- per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'organo tecnico, istituito con DGP 63-65326 del 14/4/1999 e s.m.i.;
- l'istruttoria provinciale è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA e con i contributi forniti dai componenti dell'organo tecnico;
- in data 11/05/2011 si è svolta la Conferenza dei Servizi presso la sede dell'Area Sviluppo Sostenibile e Pianificazione Ambientale della Provincia di Torino, Corso Inghilterra 7 - Torino;

Rilevato che:

Localizzazione e stato di fatto

- l'area oggetto dell'intervento si colloca all'interno del comparto produttivo nella zona sud-ovest del Comune di Nichelino, in Via Mentana n.1;

- l'area occupa una superficie complessiva di 1.074 mq (di cui circa 500 mq di capannone prefabbricato) ed è censita al Catasto del Comune di Nichelino al foglio 22, mappali 124p, 126 e 180p;
- l'area già nella disponibilità del proponente è, secondo quanto dichiarato, attualmente adibita come attività di magazzino di imballaggi omologati per il confezionamento dei rifiuti destinati ad attività sanitarie;

Proposta progettuale

- il progetto consiste nella messa in esercizio di un impianto di stoccaggio (operazioni R13 "messa in riserva" e D15 "deposito preliminare" come individuate rispettivamente agli allegati C e B alla parte IV del D. Lgs 152/2006 e s.m.i.) di rifiuti sanitari, pericolosi e non, all'interno del capannone prefabbricato;
- ai sensi del DPR 254/2003 sono da intendersi rifiuti sanitari "i rifiuti elencati a titolo esemplificativo, negli allegati I e II del presente regolamento, che derivano da strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833";
- lo stoccaggio è previsto sopra un semirimorchio parcheggiato all'interno del capannone il quale, una volta riempito, verrà agganciato ad una motrice per essere inviato all'impianto di destinazione finale;
- nello specifico è richiesto lo stoccaggio dei seguenti codici CER:
 - 18 01 03 * rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (rifiuti sanitari a rischio infettivo ai sensi del DPR 254/2003);
 - 18 01 08 * medicinali citotossici e citostatici;
 - 18 01 09 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08;
- è stata dichiarata una capacità massima di stoccaggio di 100 mc;
- si stima una movimentazione annua di rifiuti, considerando una movimentazione giornaliera di 15 t per 300 giorni l'anno, di 4.500 t;

Considerato che:

Nel corso dell'istruttoria sono pervenute le seguenti note:

- nota prot. n. 420218 del 13/05/2011 del Servizio Gestione Rifiuti della Provincia di Torino;
- nota prot. n. 18302 dell' 11/05/2011 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- nota prot. n. 22777 del 18/05/2011 della Città di Moncalieri;
- nota prot. n. 20581 dell' 11/05/2011 della Città di Nichelino;
- nota prot. n. 29879 del 05/05/2011 della Società Metropolitana Acque Torino s.p.a.;

L'istruttoria tecnica condotta ha evidenziato, relativamente al progetto proposto, quanto di seguito elencato:

1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo:

- l'impianto ricade al punto 5.1 dell'Allegato VIII alla parte I del D:lgs 152/2006 e s.m.i. "Impianti per l'eliminazione o il recupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all'art. 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati II A e II B (operazioni R 1, R 5, R 6, R 8 e R 9) della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno";
- in data 14/03/2011 il proponente ha presentato istanza alla Provincia di Torino per l'ottenimento

- dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ai sensi dell'art. 29-ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- con nota prot. n. 273997 del 29/03/2011 il Servizio Gestione Rifiuti della Provincia di Torino ha sospeso i termini del procedimento di AIA fino alla conclusione della procedura di verifica di VIA;

2. dal punto di vista della pianificazione territoriale:

Pianificazione Comunale

- dal Certificato di destinazione urbanistica rilasciato dalla Città di Nichelino in data 05/01/2011 si evince che in base al P.R.G.C. ed alle sue varianti l'area oggetto dell'intervento:
 - è classificata come *Zona BP2 "Area a preminente destinazione produttiva di carattere industriale artigianale e commerciale classificate come ambiti di riordino, trasformazione urbanistica e completamento"*;
 - è inserita nella classe di pericolosità geomorfologica e dell'utilizzazione urbanistica Classe I *"porzioni di territorio dove le condizioni di pericolosità geomorfologica sono tali da non porre limitazioni alle scelte urbanistiche: gli interventi sia pubblici che privati sono di norma consentiti nel rispetto delle prescrizioni del DM 11 marzo 1988"*;

Vincoli

- dalla consultazione del Sistema Informativo Ambientale non emerge la presenza di vincoli territoriali ed ambientali che insistono sull'area di progetto;
- anche dal Certificato di destinazione urbanistica non si evincono vincoli insistenti sull'area di progetto;

3. dal punto di vista progettuale e tecnico:

- l'attività di gestione rifiuti avverrà all'interno del capannone;
- la filiera di gestione di tali tipologie di rifiuti è disciplinata da norme tecniche di settore ben individuate e specifiche ovvero dal DPR 254/2003 e s.m.i. *"Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della L. 31 luglio 2002, n. 179"*;
- non è prevista la realizzazione di nuove strutture dal momento che l'attività consiste nel semplice scarico e carico su mezzi a capacità più elevata di rifiuti già confezionati e che, per espressa previsione normativa, gli stessi non possono essere sottoposti a manipolazioni o travasi;
- i rifiuti verranno mantenuti nei loro imballaggi originali, a meno che questi si deteriorino durante le operazioni di carico e/o scarico o durante il tempo di permanenza nell'impianto; in questo caso sono previsti provvedimenti quali l'infustamento del contenitore in un contenitore di maggiori dimensioni o il trasferimento del contenuto in un altro contenitore;
- vi è da osservare che il carico diretto sul semirimorchio presente all'interno del capannone permette la limitazione della movimentazione dei colli con la conseguente riduzione della possibilità di incidenti;
- il tempo massimo del deposito preliminare dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, ai sensi dell'art.8 del citato D.P.R., non deve superare i 5 giorni; il proponente, in considerazione dei contratti in essere con numerosi impianti di incenerimento, dichiara che il tempo massimo previsto di stoccaggio sarà di 5 giorni per tutti i rifiuti;

3. dal punto di vista programmatico:

- i rifiuti sanitari a rischio infettivo, secondo le previsioni del DPR 254/2003, possono essere di norma stoccati per un periodo di tempo non superiore a cinque giorni quindi richiedono un'elevata capacità di movimentazione che può essere garantita solo da un impianto di stoccaggio;

- non sono, infatti, presenti in Provincia impianti di smaltimento finale di rifiuti sanitari a rischio infettivo l'alternativa resta quella di ottimizzare i carichi in funzione del successivo avvio a incenerimento;

4. dal punto di vista ambientale:

- considerata la tipologia d'impianto, non si rilevano criticità legate alla collocazione di esso sul territorio in un'area a vocazione industriale;
- in riferimento alle discrepanze evidenziate dalla Città di Nichelino (in sede di Conferenza di Servizi e con nota prot. n. 20581 dell'11/05/2011) per ciò che riguarda l'inquadramento territoriale dell'opera (presenza di un condominio a 300 m e di un insediamento di nomadi a meno di 300 m), si ritiene che la documentazione agli atti della Provincia vada aggiornata; si evidenzia in ogni caso che, proprio in virtù della tipologia di progetto proposto, le discrepanze evidenziate non risultano significative nei confronti della valutazione degli impatti potenziali del progetto;
- la semplicità dell'impianto non rende necessaria la dotazione dello stesso di presidi di abbattimento di emissioni in atmosfera o di trattamento scarichi idrici od acque meteoriche; nello specifico:

Emissioni in atmosfera

- l'impianto non comporta emissioni convogliate in atmosfera tali da dover essere autorizzate ai sensi della parte V del D. Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- sotto il profilo delle emissioni in ambienti di lavoro, le soluzioni tecniche previste forniscono idonee garanzie in merito;

Gestione reflui

- dall'impianto non si originano "acque reflue industriali";
- gli unici reflui derivanti dall'impianto e recapitanti in fognatura nera gestita da SMAT sono le "acque reflue domestiche";

Gestione acque meteoriche

- il progetto non prevede nessuna variazione rispetto all'attuale gestione delle acque meteoriche che si immettono nella rete fognaria bianca;
- le aree di piazzale non sono da considerarsi, in quanto tutte le operazioni di gestione rifiuti sono svolte all'interno del capannone, superficie scolante ai sensi del Regolamento Regionale n. 1/R - D.P.G.R. "Regolamento regionale recante: "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)";
- in considerazione:
 - della gestione rifiuti effettuata esclusivamente sotto capannone;
 - della tipologia di rifiuti trattati a prevalente matrice solida;
 - del fatto che, come già in precedenza evidenziato, il carico diretto sul semirimorchio permette la limitazione della movimentazione dei colli con la conseguente riduzione della possibilità di incidenti;
 - della non presenza di grigliati o pozzetti tali da far defluire eventuali liquidi verso l'esterno del capannone (appurato in sede di conferenza dei servizi);non si evidenziano rischi di contaminazione dei piazzali e di conseguenza delle acque meteoriche immesse in fognatura bianca;
- in ogni caso, in sede di rilascio dell'AIA :

- dovranno essere specificate le modalità di lavaggio del capannone;
- dovrà essere implementato il piano delle emergenze in caso di incidenti ed eventi che comportino lo sversamento dei rifiuti;
- dovrà essere valutata la possibilità di realizzare cordolature sugli accessi al capannone;

Pozzi di Via Vernea

- l'impianto si colloca ad una distanza di 250 m circa a monte rispetto al deflusso delle acque sotterranee dai pozzi ad uso idropotabile di Via Vernea;
- l'impianto è al di fuori dell'area di salvaguardia attualmente normata con metodo geometrico dei 200 m;
- da quanto evidenziato dalla Città di Nichelino è stata analizzata la possibilità di ridefinire l'estensione dell'area di salvaguardia secondo il criterio cronologico secondo quanto disposto dal regolamento regionale n. 15/R/2006 "*disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*" oppure, viste le criticità della area è plausibile in alternativa l'ipotesi della dismissione progressiva dell'uso dei pozzi;
- ad oggi non risultano avviate le procedure di ridefinizione delle aree di salvaguardia e pertanto l'impianto, al di fuori dell'attuale area di salvaguardia, non è soggetto ai vincoli ed alle limitazioni normati dall'art. 6 del citato Regolamento Regionale;
- si prende atto:
 - del fatto che qualora adottate le nuove zone di rispetto secondo il criterio cronologico, l'impianto verrebbe a ricadere in area di salvaguardia;
 - delle condizioni di vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato e delle criticità dell'area;nel merito si ritiene che l'impianto in questione, per tutte le motivazioni in precedenza evidenziate, non possa costituire un centro di pericolo che determini un aumento del rischio tale da comportare nuove ipotesi localizzative per l'attività in questione od il differimento dell'avvio dell'attività in attesa della dell'eventuale dismissione dei pozzi;

Rumore

- la Città di Nichelino si è dotata del Piano di classificazione acustica, adottato con Deliberazione n. 124 del 22.12.2003 e s.m.i. e l'area in esame è compresa nella Classe V, aree prevalentemente industriali;
- è stata presentata una stima previsionale di impatto acustico così come richiesto dalla D.G.R. n. 9-11616 del 02/02/2004 e, dalle valutazioni effettuate, non si rilevano criticità in merito;
- viste le discrepanze evidenziate dalla Città di Nichelino sulla collocazione territoriale dell'impianto, si ritiene che la stima previsionale vada aggiornata in tal senso;
- si ritiene inoltre che debba essere prevista una campagna di misurazione del rumore raggiunte le condizioni di regime dell'impianto in modo da verificare l'attendibilità delle simulazioni condotte e, nel caso di eventuali criticità, individuare le modalità per una loro completa risoluzione;

Traffico indotto

- l'unico elemento su cui incide l'impianto è l'aumento del traffico che tuttavia appare trascurabile, in quanto relazionato ad un'area industriale dotata di una buona infrastrutturazione viaria;

Dato atto che:

- nel corso di una recente attività di vigilanza, comunicata nella nota del Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente - Nucleo Operativo Ecologico prot. 64/3 del 24/5/2011 è stata contestata presso il sito in esame e in capo alla stessa ditta Team Ambiente un'attività di deposito preliminare non autorizzato di rifiuti pericolosi di cui al CER 180103* con un conseguente sequestro;
- quanto sopra non risulta nei confronti del procedimento in corso vincolante e/o giuridicamente rilevante in quanto la fase di verifica non costituisce procedimento autorizzatorio ma è un procedimento preliminare volto a determinare se un progetto, non obbligatoriamente soggetto a procedura di VIA, debba o meno essere sottoposto alla successiva fase di valutazione; nel presente procedimento l'oggetto è l'impianto inteso come unità tecnica permanente e non il gestore ovvero quella persona fisica o giuridica che detiene o gestisce l'impianto; i requisiti soggettivi del gestore e la disponibilità delle aree sono da verificarsi in sede del procedimento per il rilascio dell'AIA;
- sulla base di quanto contenuto nella comunicazione del Comando Carabinieri sopra richiamata si evince che i rifiuti erano stoccati sul pianale del semirimorchio e non risultano evidenze di compromissione ambientale del sito;
- non si ravvisano, peraltro, fattispecie sanzionabili ai sensi dell'art. 21 della L. n. 40/98, in quanto la contestazione di attività non autorizzata attiene a un mero esercizio di attività (per il quale vale quanto disposto dallo stesso comma 6 dell'art. 21), non preceduto e/o accompagnato da realizzazione di "interventi ed opere" sui quali procedere ai sensi del comma 2 dell'art. 21 (e comma 4 art. 29 D.lgs. 152/06 e s.m.i.).

Ritenuto che:

- non sono in generale emersi elementi tali da far ritenere che l'intervento in progetto possa aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell'area in esame;
- dal punto di vista ambientale, vista la tipologia dell'intervento proposto e degli impatti attesi, non si rilevano particolari criticità;
- sono tuttavia necessarie alcune valutazioni di carattere gestionale che possono migliorare le prestazioni ambientali dell'impianto, di cui dovrà essere dato riscontro, da parte del proponente, nell'ambito dei successivi iter autorizzativi;
- di poter escludere, pertanto, il progetto in esame, ai sensi dell'art. 10 comma 3 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i., dalla fase di valutazione di impatto ambientale, subordinatamente alle seguenti condizioni:

Prescrizioni relative ad adeguamenti progettuali ed approfondimenti ambientali, la cui ottemperanza deve essere verificata nell'ambito del rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale:

- al fine di consentire l'isolamento immediato di eventuali fonti radiogene e la conseguente gestione secondo quanto previsto dal "*Piano di intervento per la messa in sicurezza in caso di rinvenimento di sorgenti orfane sul territorio della Provincia di Torino*" emanato dalla Prefettura di Torino in data 1/7/2009 con atto di approvazione n. 27035, introdurre un portale fisso anziché il controllo manuale previsto a progetto;
- dovrà essere definita la posizione nei confronti del Certificato di Prevenzione Incendi di competenza dei Vigili del Fuoco (con nota prot. n. 43507/PV/64073 il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino ha espresso parere favorevole al progetto di deposito manufatti in plastica (att. n. 58 del DM 16/02/1982));

- relativamente al piano di emergenza, esso dovrà essere implementato indicando:
 - le procedura per il riconfezionamento che dovrà fare parte del sistema di gestione ambientale;
 - la presenza di un box fisso di sistemi e presidi di sicurezza ed emergenza all'interno del capannone;
 - le procedure in caso di incidenti ed eventi che comportino lo sversamento dei rifiuti;
- dovranno essere specificate le modalità di lavaggio del capannone;
- dovrà essere valutata la possibilità di realizzare cordolature sugli accessi al capannone;
- in considerazione delle discrepanze evidenziate dalla Città di Nichelino in sede di Conferenza dei Servizi e con nota prot. 20581 dell'11/05/2011, i documenti presentati dal proponente relativamente alle istruttorie di verifica di VIA e di AIA, compresa la stima previsionale di impatto acustico, dovranno essere aggiornati;

Prescrizioni per la realizzazione/gestione dell'opera

- il progetto definitivo dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata, ivi incluse le misure di mitigazione e compensazione previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto dalle prescrizioni inserite nel presente provvedimento; qualsiasi modifica sostanziale a tali previsioni dovrà essere sottoposta al riesame del Servizio Valutazione di Impatto Ambientale della Provincia di Torino;
- seppur indicato dal proponente, si ribadisce il divieto di stoccaggio di rifiuti all'esterno in area scoperta e si ribadisce che lo stoccaggio all'interno del capannone deve essere effettuato esclusivamente sul bilico;
- adottare ogni misura di carattere tecnico/gestionale appropriata ad evitare il verificarsi di situazioni di contaminazione delle matrici ambientali e degli operatori interessati;
- rispettare quanto indicato nel DPR 254/2003 e s.m.i. "*Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della L. 31 luglio 2002, n. 179*";
- tutte le prescrizioni e condizioni cui il soggetto titolare dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività di gestione, verranno individuate nell'ambito dei successivi iter autorizzativi;

Prescrizioni per il monitoraggio in fase di esercizio

- prevedere una campagna di misurazione del rumore raggiunte le condizioni di regime dell'impianto in modo da verificare l'attendibilità delle simulazioni condotte e, nel caso di eventuali criticità, individuare le modalità per una loro completa risoluzione;

Adempimenti

- all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino, deve essere comunicato l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98;
- il Direttore dei lavori deve trasmettere, secondo le tempistiche concordate in fase di progettazione del monitoraggio, all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino una dichiarazione, accompagnata da una relazione esplicativa, relativamente all'attuazione di tutte le misure prescritte, incluse nella documentazione presentata, e integrate da quelle contenute nella presente Determinazione;

Visti:

- le risultanze dell'istruttoria condotta dall'organo tecnico istituito con D.G.P. 63-65326 del 14/4/1999 e s.m.i.;
- il verbale della riunione della conferenza di servizi e valutato tutto quanto complessivamente emerso nel corso dell'istruttoria svolta, tenuto conto degli elementi di verifica di cui all'allegato E della L.R. 40/1998;
- la L.R. 40/98 e smi *“Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”*;
- Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 *“Norme in materia ambientale”*;
- il DPR 254/2003 e s.m.i. *“Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della L. 31 luglio 2002, n. 179”*;
- Visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e dell'art. 35 dello Statuto Provinciale.

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

1. di escludere, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 10, c. 3 della L.R. 40/98, il progetto di *“Realizzazione nuovo impianto di stoccaggio rifiuti pericolosi e non”* presentato dalla Società Team Ambiente s.p.a. con sede legale in Prato, Via Onorio Vannucchi n. 18/4, Codice Fiscale 03789830480 e Partita IVA 00547310458, dalla fase di valutazione (art. 12 della L.R. 40/98 e smi), subordinatamente alle condizioni espresse in premessa che dovranno essere opportunamente verificati nell'ambito del successivo iter di approvazione del progetto;

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998 e depositata presso l'Ufficio di deposito progetti della Provincia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Data: 22/06/2011

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Paola Molina
(f.to in originale)